

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Treviso, 31 maggio 2021

Circolare n. 8/2021

Oggetto: le novità introdotte con il nuovo Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis). Si riportano, di seguito, in sintesi, alcune delle novità più rilevanti.

I nuovi contributi a fondo perduto (Art. 1)

L'art. 1 del nuovo Decreto Sostegni bis prevede l'introduzione di tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto:

- **Contributo automatico:** viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita iva attiva al 26/05/2021 che abbiano beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (DL n. 41/2021). Il nuovo contributo, per il quale non è necessaria la presentazione di alcuna domanda, è riconosciuto per il medesimo importo del "contributo Decreto Sostegni" e sarà usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata (compensazione tramite F24 o erogazione diretta).

Per ulteriori dettagli relativi al vecchio contributo previsto dal Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) si rinvia alla Circolare di studio n. 7 del 25/03/2021.

- **Contributo alternativo:** si tratta di un contributo a fondo perduto diverso rispetto a quello sopra esaminato poiché considera un altro periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi. Restano invariati gli altri requisiti, i criteri di calcolo e le modalità di fruizione previste dal vecchio contributo Decreto Sostegni (DL n. 41/2021).

Il contributo alternativo, a differenza del contributo automatico, è riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica. Prima della presentazione della domanda è richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (scadenza 31/05/2021).

Le condizioni da rispettare per poter beneficiare del contributo sono: **ricavi e compensi non superiori a 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 inferiore almeno del 30% rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.**

L'ammontare del contributo alternativo è calcolato applicando un'**aliquota all'importo risultante dalla differenza tra il fatturato ed i corrispettivi medi mensili** dei due periodi sopra riportati.

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

La percentuale specifica da applicare per la quantificazione del contributo è differenziata se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni (DL n. 41/2021). In particolare:

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021	
Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il contributo automatico fosse inferiore al contributo alternativo che spetterebbe sarà possibile richiedere la differenza tra i due contributi.

Soggetti che <u>non</u> hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021	
Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

- **Contributo per la riduzione del risultato economico:** il Decreto Sostegni bis prevede un ultimo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro che siano stati maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo in esame è la registrazione di un **peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata con apposito decreto del MEF.

L'ammontare del contributo sarà determinato applicando una specifica percentuale, anch'essa da individuare dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto al 2019 al netto dei contributi Covid incassati.

Come per il contributo automatico, la fruizione del contributo per la riduzione del risultato economico sarà **subordinata alla presentazione di un'apposita domanda** da inviare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica all'Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea che l'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 verrà presentata entro il 10/09/2021.

Lo Studio rimane a disposizione per assistere ciascun cliente nella predisposizione ed invio delle istanze per il riconoscimento dei contributi riassunti, nonché per verificare il rispetto di tutti i requisiti necessari per fruire della suddetta agevolazione.

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse (Art. 2)

Sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'istituzione di un apposito fondo finalizzato al sostegno alle attività economiche che hanno subito la **chiusura per un periodo di almeno quattro mesi** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 26 maggio 2021**.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto saranno individuati da un apposito decreto che terrà conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.

Credito d'imposta locazioni 2021 (Art. 4)

Il Decreto Sostegni bis ha previsto l'estensione e la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. In particolare, tale beneficio spetta agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi non superiori a 15 milioni di euro**, nonché agli enti non commerciali, a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**.

I soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 potranno beneficiare del credito in oggetto in ogni caso, anche qualora non sia rispettata la condizione sopra descritta.

La misura viene prorogata fino al 31 luglio per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Tax credit vacanze e bonus alberghi (Art. 7)

Viene ampliata la platea di soggetti che possono beneficiare del c.d. tax credit vacanze: i nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro fruire del bonus fino al 31 dicembre 2021 per i servizi acquistati oltre che da imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast anche dalle agenzie di viaggio e dai tour operator.

Inoltre, al comma 5, viene prevista la proroga a fine **2022** (per i soggetti non solari, fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019) del bonus alberghi cioè il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere già originariamente spettante nella misura del 65%.

Bonus per il settore tessile e della moda (Art. 8)

È esteso al 2021 il credito d'imposta già previsto dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020) spettante ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Il bonus, utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, è calcolato applicando l'aliquota del 30% all'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del medesimo valore nei tre esercizi precedenti.

La norma prevede che la richiesta dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione (Art. 9)

La sospensione dei termini dei versamenti scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021 è prorogata al 30 giugno 2021. I versamenti oggetto di sospensione dovranno quindi essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2021**.

Misure per il sostegno del settore sportivo (Art. 10)

Il Decreto Sostegni bis ha prorogato il c.d. bonus sponsorizzazioni prevedendo un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati nel 2021 in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche. Gli investimenti devono essere di ammontare complessivo non inferiore a 10mila euro e devono rivolgersi a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia pari almeno a 150mila euro e fino a 15 milioni.

Inoltre, è previsto un ulteriore contributo fondo perduto destinato alle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e alle società e associazioni dilettantistiche iscritte al Coni finalizzato al ristoro delle spese sanitarie sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid 19.

Misure per il sostegno alla liquidità (Art. 13)

È stata prevista l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.

Plusvalenze da cessione di partecipazioni – start-up innovative (Art. 14)

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di persone e di capitali realizzate da persone fisiche non sono soggette ad imposizione fiscale se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31/12/2025.

Inoltre, le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, non sono soggette a imposizione. Tale disposizione si applica anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.

Proroga moratoria per le Pmi (Art. 16)

Sono prorogate fino al 31/12/2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020 (moratoria sulla quota capitale dei mutui, dei finanziamenti a rimborso rateale e dei leasing). Tale disposizione è subordinata ad una specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15/06/2021.

Nota di variazione Iva con l'apertura della procedura concorsuale (Art. 18)

L'art. 18 del Decreto Sostegni bis stabilisce che sarà possibile emettere la nota di variazione Iva in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale senza attendere la sua conclusione, cosa prevista dalla precedente normativa.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ace innovativa 2021 (Art. 19)

Il Decreto Sostegni bis ha previsto un rafforzamento dell'istituto ACE. In particolare, è riconosciuto per l'esercizio 2021, con riferimento agli incrementi di capitale proprio effettuati nell'anno 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15% (per la base progressa formata fino al 2020 continua ad applicarsi il coefficiente dell'1,3%).

Si sottolinea infine gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, a prescindere dalla data di effettivo versamento o conferimento.

Credito d'imposta beni strumentali materiali (Art. 20)

Viene estesa la possibilità di utilizzare in compensazione in un'unica soluzione (invece che negli originali tre anni) il credito d'imposta spettante per l'acquisto di **beni strumentali materiali ordinari** (non 4.0) effettuati successivamente al 16 novembre 2020 anche ai soggetti che registrino ricavi pari o superiori ai 5 milioni.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della disciplina alla luce della novità appena illustrata:

Periodo di investimento	Tipologia di investimento	Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni	Soggetti con ricavi/compensi ≥ a 5 milioni
		Utilizzo in compensazione in F24	
16/11/2020 – 31/12/2021 o termine lungo 30/06/2022	Beni materiali "ordinari"	unica quota annuale	unica quota annuale
	Beni immateriali "ordinari"		tre quote annuali di pari importo
	Beni materiali "4.0"	tre quote annuali di pari importo	
	Beni immateriali "4.0"		
01/01/2022 - 31/12/2022 o termine lungo 30/06/2023	Beni materiali "ordinari"	tre quote annuali di pari importo	
	Beni immateriali "ordinari"		
	Beni materiali "4.0"		
	Beni immateriali "4.0"		

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili anno 2021 (Art. 22)

Il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 è innalzato a **2 milioni di euro**. Si ricorda che il limite, originariamente fissato a 700.000 euro, era stato elevato per l'esercizio 2020 a 1 milione di euro.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di

protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Tale credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. La norma, al comma 2, elenca le spese ammesse al contributo in questione.

Differimento dei termini dei versamenti contributivi – artigiani e commercianti (Art. 47)

Il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali in scadenza lo scorso 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Misure in favore dell'acquisto della prima casa (Art. 64)

Viene prevista l'esenzione da imposizione sulla compravendita della c.d. prima casa e sul mutuo ad essa associata se i contratti sono stipulati nel periodo compreso tra il 26/05/2021 e il 30/06/2022 da persone con età inferiore a 36 anni il cui Isee non superi i 40 mila euro annui.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -